



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

- VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
- VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 con il quale è stata data attuazione all'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”;
- VISTO il D.lgs 3.4.2001 n°155, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art.3, **comma** 1, della Legge 31marzo 200 n° 78
- VISTO il D. Lgs 12 maggio1995 n°201 e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'art 3 della Legge 6 marzo 1992 n°216 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
- VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali in data 12 gennaio 2005, come modificato dal decreto 9 febbraio 2007;
- VISTO il d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, recante utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio;
- VISTA la legge 10.03.1987, n. 100, recante ” Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare e successivi provvedimento integrativi e modificativi;
- VISTA la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art. 33;
- VISTA la legge 28.07.1999, 266 di delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, ed in particolare

l'art. 17 recante "Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia";

VISTO il D.M. 7 ottobre 2005, n. 228, concernente il regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sugli enti locali;

RITENUTO necessario disciplinare la procedura dei trasferimenti a domanda, in considerazione della nuova normativa di comparto;

VISTO il D.C.C. 20 dicembre 2007 concernente i trasferimenti a domanda del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

RITENUTO di dover apportare necessarie modifiche ed integrazioni al contenuto del suddetto D.C.C. 20 12.2007;

RITENUTO, altresì, opportuno e funzionale emanare un nuovo testo del provvedimento che disciplina i trasferimenti a domanda, revocando contestualmente il citato D.C.C. 20 dicembre 2007;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale:

DECRETA

Art.1 Ambiti applicativi

1. Il presente provvedimento disciplina i trasferimenti a domanda del personale del Corpo forestale dello Stato, esclusi i dirigenti.

2. I trasferimenti a domanda del personale del Corpo forestale dello Stato, sono disposti dal Capo del Corpo, dal Comandante regionale e dai Capi Servizio competenti secondo i criteri e le modalità di seguito indicati, al fine di conciliare le necessità del personale con le esigenze di servizio e per garantire il buon andamento dell'Amministrazione.

3. Il presente provvedimento non si applica nei casi di richiesta di sede ai sensi del D.P.R. 25 ottobre 1981, n.738, del D.M. 7 ottobre 2005, n. 228, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 10 marzo 1987, n. 100, della legge 28.07.1999, n. 266 e del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e loro integrazioni e modificazioni.

PARTE PRIMA

Art.2 Criteri generali

1. Le istanze di trasferimento sono inoltrate dal dipendente per via gerarchica al Servizio competente dell'Ispettorato generale, in caso di adesione all'appello ordinario nazionale e all'appello straordinario; sono inoltrate per via gerarchica al Comando regionale per l'appello ordinario regionale, ed al Servizio competente per i trasferimenti nell'ambito delle sedi della Scuola, del COA e dell'Ispettorato Generale.

2. Le domande di trasferimento, complete di istruttoria preliminare ed integrate dalla documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta, vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo.

3. Non è consentita la presentazione della domanda di trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di servizio nella stessa sede, elevati a cinque nel caso di sede di prima assegnazione, due nel caso di sede disagiata riconosciuta con provvedimento dell'Amministrazione.

4. Il trasferimento d'autorità, comunque subito dal dipendente, anche in ufficio diverso della stessa città non azzerà il computo dell'anzianità prevista dal comma 3

5. Il dipendente trasferito d'autorità per motivi di opportunità non può presentare istanza di trasferimento per la sede dalla quale è stato allontanato finché permangono le ragioni che ne hanno determinato il trasferimento. Nel caso in cui venga dimostrata l'infondatezza dei motivi di opportunità che hanno determinato il trasferimento d'autorità, il dipendente in ogni periodo dell'anno può chiedere di rientrare, anche in soprannumero, nella sede dalla quale è stato trasferito.

6. Il personale che ha conseguito una specializzazione, non può presentare istanza per essere trasferito ad una sede, dove non è possibile svolgere attività di servizio inerente alla specializzazione stessa, se non dopo 5 anni di effettiva attività .

7. Il personale in posizione di distacco per accordi tra Amministrazioni o quello assegnato alle sezioni di P.G presso le Procure della Repubblica o in distacco sindacale non è computato nella dotazione organica.

8. In base al punteggio conseguito per il trasferimento alla sede o alle sedi richieste si redige una graduatoria per ciascuna delle sedi al fine di determinare la precedenza al trasferimento. Ciascun dipendente, per ogni appello, non può indicare in ordine di priorità più di tre sedi, intendendosi per tali le singole unità organizzative elencate nel bando di appello.

9. Le istanze valgono solo per l'appello per il quale sono state presentate.

10. I titoli sono valutati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

PARTE SECONDA

Art.3

Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie

1. Alle domande di trasferimento viene assegnato un punteggio complessivo in base ai titoli posseduti valutati secondo i seguenti parametri e punteggi parziali:

1) Anzianità di servizio

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| a) per ogni anno di servizio prestato nel C.F.S. | punti | 1,20 |
| b) per ogni mese di servizio
o frazione di mese superiore a giorni 15 | punti | 0,10 |

Tutti i periodi di servizio eventualmente prestati nel Corpo forestale dello Stato anteriormente alla data dell'ultima assunzione o riassunzione non saranno sommati all'anzianità di servizio.

2) Anzianità di servizio nella sede di provenienza

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| a) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi | punti | 0,60 |
| b) se la sede di provenienza è individuata con provvedimento dell'Amministrazione come disagiata, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg. | ulteriori p | 0,05 |

3) Condizioni di famiglia

- a) per il ricongiungimento al coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio sempreché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
- | | | |
|--|-------|------|
| | punti | 1,50 |
|--|-------|------|
- b) per il ricongiungimento con figli minorenni:
- | | | |
|--------------------------------------------|-------|------|
| - per il primo | punti | 2,00 |
| - per ogni figlio in più rispetto al primo | punti | 1,00 |
- c) per il ricongiungimento con i figli minorenni, nel caso di genitore unico o esercente in via esclusiva la potestà:
- | | | |
|--------------------------------------------|-------|------|
| - per il primo | punti | 2,50 |
| - per ogni figlio in più rispetto al primo | punti | 1,25 |
- d) per il ricongiungimento con figli minori se il genitore non è affidatario
- | | | |
|--------------------------------------------|-------|------|
| - per il primo figlio | punti | 2,00 |
| - per ogni figlio in più rispetto al primo | punti | 1,00 |
- e) per il ricongiungimento con figli, coniuge, convivente more uxorio, sempreché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, con gravi problemi di salute secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 278/2000
- | | | |
|--|-------|------|
| | punti | 2,00 |
|--|-------|------|
- f) per ricongiungimento con figli, coniuge e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, genitori e fratelli, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap grave di cui alla legge 104/92
- | | | |
|--|-------|------|
| | punti | 5,00 |
|--|-------|------|
- g) per ricongiungimento ad un familiare o affine entro il 2° grado, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap di cui alla legge 104/92
- | | | |
|--|-------|------|
| | punti | 2,50 |
|--|-------|------|
- Non si attribuisce punteggio per ricongiungimento sia quando il dipendente presta già servizio in una sede situata ad una distanza non superiore a 40 Km dalla sua abituale dimora o residenza del coniuge, del convivente more uxorio, dei figli e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, dei genitori e fratelli, sia quando la sede richiesta è distante oltre 150 Km dalla sua abituale dimora o residenza del coniuge, del convivente more uxorio, dei figli e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, dei genitori e fratelli.

4) Condizioni di salute del dipendente

Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute per le infermità contemplate dal DM 278/2000, non siano presenti strutture presso il Comune sede di servizio o Comuni limitrofi che offrano adeguate possibilità di cure, che siano, invece, soddisfatte nella sede richiesta

	punti	4,00
--	-------	------

5) Istanze per trasferimento dall'Ispettorato generale , Comandi regionali, Comandi provinciali, Scuola, Coordinamenti distrettuali, Coordinamenti territoriali per l'ambiente e Uffici territoriali per la

biodiversità ai Comandi stazione, ai Posti fissi, ai Nuclei operativi Cites, ai Nuclei operativi speciali e di protezione civile:

Incremento del 25% del punteggio totale

2. I punteggi derivanti dalle lettere del punto 3) non sono cumulabili tra di loro se relativi allo stesso familiare.

3. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale l'anzianità di servizio. In caso di parità nell'anzianità di servizio, prevale la maggiore età anagrafica.

PARTE TERZA

Art.4

Procedura per l'appello ordinario nazionale

1. Entro il 31 gennaio, i Comandanti regionali ed i Capi Servizio competenti comunicano l'elenco di tutte le vacanze suddiviso per sedi e per qualifica al Servizio IV, che provvede a sua volta a comunicarlo alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

2. L'Ispettorato Generale, entro il 28 febbraio, provvede, previa comunicazione alle OO. SS. rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, a pubblicare sul Bollettino ufficiale del CFS l'elenco delle sedi per le quali è possibile richiedere il trasferimento, nel rispetto delle piante organiche previste. Non potranno essere indicate sedi ricadenti nelle regioni e province che risultano avere personale complessivamente in numero superiore a quello indicato dal decreto sulle piante organiche.

3. Con tale pubblicazione inizia la procedura denominata appello ordinario nazionale.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle sedi vacanti, i dipendenti fanno pervenire istanza scritta di trasferimento secondo quanto previsto dal presente decreto.

5. Le istanze presentate al proprio ufficio di appartenenza devono essere fatte pervenire per via gerarchica con la massima celerità ai Comandi regionali, che procedono all'esame della completezza dei documenti, chiedono le eventuali integrazioni e rettifiche avvalendosi, per l'esame delle certificazioni di carattere sanitario, del medico del Corpo.

6. Entro il 30 aprile tutte le istanze presentate devono essere fatte pervenire a cura dei Comandi regionali alle competenti Divisioni presso l'Ispettorato generale.

7. I Servizi competenti per l'Ispettorato Generale, la Scuola del C.F.S. ed il C.O.A provvederanno secondo criteri e modalità previsti dal presente decreto.

8. Entro il 30 giugno le competenti Divisioni, esaminate le istanze pervenute, curano la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del CFS delle graduatorie dei richiedenti, comprensive dei relativi punteggi per ogni sede indicata. Le medesime sono comunicate, tramite l'ufficio relazioni sindacali, alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.

9. I trasferimenti, disposti dal Capo del Corpo, decorrono dal primo settembre.

10. Saranno archiviate le domande di trasferimento presentate fuori termine.

11. L'anzianità di servizio è computata dal momento dell'assunzione e tenendo conto anche dei periodi trascorsi in posizioni di stato che non comportano perdite d'anzianità.

12. Le condizioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3 devono essere comprovate con documentazione allegata all'istanza di trasferimento in originale o tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 nei soli casi di cui al punto 3).

13. Le certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari (A.S.L. od Ospedali), devono indicare chiaramente lo stato di salute attuale dell'assistito.

14. Le certificazioni anagrafiche devono essere valide alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, fermo restando l'obbligo del dipendente di comunicare eventuali variazioni.

15. Le eventuali richieste di revoca delle istanze di trasferimento possono essere presentate in qualunque momento.

16. Non sono ammesse dilazioni rispetto alla decorrenza del trasferimento.

17. Il Servizio IV trasmette alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale gli elenchi inerenti ai trasferimenti ed alle richieste di revoca, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 5

Appelli straordinari

1. L'Amministrazione può indire, in qualunque periodo dell'anno, qualora ravvisi una situazione di necessità o di opportunità, un appello nazionale straordinario, sentite le OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

2. Prima di procedere all'assegnazione di personale di nuova nomina, l'Amministrazione indice un appello straordinario per la copertura dei posti oggetto di tale assegnazione, che saranno comunicati a cura del Servizio IV alle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Per detto appello straordinario, per la presentazione delle istanze di trasferimento da parte del personale già in servizio, non si considera l'anzianità prevista al precedente articolo 2, comma 3.

3. In occasione di apertura di nuove sedi dovrà essere espletato un appello straordinario nazionale secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente decreto. Detto appello, in considerazione della pianta organica vigente, potrà essere solo a livello provinciale se la provincia in cui ricade la sede risulta essere in soprannumero oppure solo a livello regionale se la regione stessa è in soprannumero.

4. Le complessive vacanze in organico in sedi o strutture ove è assegnato personale specializzato ed il cui impiego è a titolo esclusivo, potranno essere oggetto di appelli straordinari, ai quali partecipa solo il personale in possesso della specializzazione richiesta.

5. Le sedi del Corpo forestale dello Stato ricadenti in Regioni a statuto speciale sono nel loro complesso considerate, ai fini del presente regolamento, provincia della Regione da cui dipendono amministrativamente.

6. Il Servizio IV trasmette alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, gli elenchi dei trasferimenti e delle richieste di revoca.

Art 6

Appello ordinario regionale

1. Il 15 settembre ogni Comandante regionale rende noto, tramite decreto cui è data la massima divulgazione a livello regionale ed è trasmesso alle competenti Divisioni dell'Ispettorato generale, l'elenco delle sedi ricadenti nella regione rimaste vacanti dopo l'espletamento dell'appello nazionale. Il Servizio IV trasmette alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, l'elenco dei posti di ogni appello regionale,

2. Non è ammessa l'inclusione nell'elenco di sedi delle province in cui il numero di personale in servizio sia complessivamente superiore a quello fissato dall'apposito decreto sulle piante organiche.

3. Con la pubblicazione a livello regionale del citato decreto inizia la procedura denominata appello ordinario regionale.

4. Entro il 15 ottobre, il personale in servizio in ogni Regione avanza istanza per via gerarchica al Comando regionale di appartenenza.

5. I titoli, con relativo punteggio, e i documenti da allegare sono i medesimi previsti dall'appello nazionale di cui agli articoli 3 e 4.

6. Il Comando regionale entro il 15 novembre valuta le istanze e rende pubblica la graduatoria, che viene trasmessa alle competenti Divisioni dell'Ispettorato Generale e comunicata per il tramite dell'Ufficio relazioni sindacali, alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

7. Il Servizio IV trasmette alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002 n, 164, gli elenchi dei trasferimenti e delle richieste di revoca relative agli appelli regionali.

8. Dal 15 gennaio successivo decorrono i trasferimenti disposti con provvedimento del Comandante regionale.

9. Con le stesse modalità vengono disposti i movimenti interni all'Ispettorato generale alla Scuola ed al C.O.A da parte dei Dirigenti superiori competenti.

Art 7

Scambio di sede

1. Ogni dipendente può, in ogni periodo dell'anno, presentare istanza anche per una delle sedi non contemplate negli appelli ordinario e regionale, qualora un altro dipendente in servizio nella sede richiesta chieda di scambiare la propria sede. L'istanza è presentata per via gerarchica. I Dirigenti competenti verificano l'effettiva possibilità di scambio, con personale nominativamente individuato nelle sedi interessate; è possibile lo scambio tra personale di ruoli diversi a condizione che si ricoprano reciprocamente le vacanze di organico.

Il Servizio IV, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002 n, 164, informa le OO.SS. rappresentative sul piano nazionale sulle domande presentate.

2. L'istanza è accolta, o respinta, dal Dirigente competente per la mobilità interregionale oppure dal Comandante regionale per la mobilità a domanda nell'ambito territoriale di pertinenza.

3. Delle istanze di scambio deve essere data tempestiva e congrua pubblicità nelle sedi interessate.

4. Nel caso in cui dalle sedi interessate pervengano più istanze di trasferimento, e per le quali non sia possibile garantire lo scambio, hanno precedenza le istanze che totalizzano il maggior punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 3. A parità di punteggio prevalgono le istanze dei più anziani di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale la maggiore età anagrafica.

5. Il Servizio IV informa le OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002 n, 164, sull'avvenuto scambio di sede,

6. Il personale interessato allo scambio di sede, non deve trovarsi nella condizione di dover essere collocato a riposo per limiti di età nei tre anni successivi alla data del trasferimento richiesto.

Art. 8

Atleti del Gruppo Sportivo del C.F.S.

1. Gli atleti del Corpo forestale dello Stato sono assegnati alle sezioni del Gruppo Sportivo forestale e, all'atto della cessazione dall'attività agonistica, sono trasferiti a domanda in sedi anche in soprannumero ed anche fuori dagli appelli previsti dal presente regolamento.

2. Il Servizio IV comunica alle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002 n, 164, le domande presentate ed i trasferimenti concessi.

Art 9

Trasferimenti all'interno di province soprannumerarie

1. In ogni periodo dell'anno, il dipendente in forza ad una sede ricadente in provincia soprannumeraria, può presentare domanda di trasferimento ad altra sede vacante, per la qualifica rivestita, della medesima provincia. Della domanda presentata viene data comunicazione, nella forma che si riterrà più opportuna, al personale in servizio nella medesima provincia appartenente allo stesso ruolo del richiedente, affinché possano essere presentate, eventualmente, per quella sede altre richieste. In tal caso, per la valutazione della priorità si procederà secondo i criteri valutativi stabiliti all'articolo 3 del presente provvedimento.

Art 10
Norme transitorie e finali

1. Il D.C.C. 20 dicembre 2007, relativo ai trasferimenti a domanda del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è revocato;

2. Nelle more dell'emanazione del provvedimento che disciplinerà le assegnazioni del personale di nuova nomina, l'Amministrazione individuerà le sedi oggetto delle assegnazioni secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto, informando, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, le OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del D.C.C. 20 dicembre 2007 di determinazione delle piante organiche degli uffici centrali e periferici e delle relative strutture dipendenti del Corpo forestale dello Stato è abrogato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Roma 16 luglio 2009

IL CAPO
DELCORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

